Comune di Montelupo Fiorentino

Consiglio Comunale

Deliberazione N° 83 del 21/12/2023

OGGETTO: RINUNCIA LEGATO TESTAMENTARIO - EX ART. 649 C.C.

L'anno **duemilaventitre**, e questo giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00** si è riunito, nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 12/12/2023 - Prot. 27872, il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** e in seduta **Pubblica** di prima convocazione :

Per il punto in oggetto, risultano presenti:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti		**COGNOME E NOME**	Presenti	Assenti
1	MASETTI PAOLO	X		10	PERUZZI SIMONE	X	
2	BERTELLI DANIELE	X		11	TERRENI CLAUDIO	X	
3	BALDI SIMONE	X		12	VAIANI LEONARDO	X	
4	DESII FRANCESCO	X		13	POLVERINI FRANCESCO	X	
5	BORSINI CATERINA	X		14	INGENITO PAOLO		X
6	BRANDANI ERICA		X	15	BAGNAI DANIELE	X	
7	CAMPAINI SABRINA	X		16	MADIA GIUSEPPE		X
8	GIACHI DEANNA	X		17	PILASTRI MADDALENA		X
9	MARZI ELENA	X					

13	4

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco**Paolo Masetti**

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune - **dott. Giuseppe Zaccara** , incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i consiglieri : VAIANI LEONARDO, POLVERINI FRANCESCO, BAGNAI DANIELE

Assessori Esterni che partecipano all'adunanza : LONDI SIMONE, FOCARDI SIMONE, NESI LORENZO

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42, comma 2, del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

Visti:

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 nel suo complesso;
- La L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in particolare gli artt. 5,6 e 7;
- Il Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: "RINUNCIA LEGATO TESTAMENTARIO - EX ART. 649 C.C.'" a firma del SEGRETARIO GENERALE, dott. ZACCARA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. , di cui fa proprio il contenuto;

<< Visto che in data 23 gennaio 2020 è deceduta in Castelfranco di sotto la Signora Tognetti Rachele, nata a *omissis* il *omissis* e residente in vita in *omissis*, la quale dispose delle proprie sostanze mediante testamento olografo del 10 Marzo 2020, pubblicato in data 10 Marzo 2020 con atto a Rogito Notaio Giovanni Donnini, Repertorio 35743, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il 13 Marzo 2020 al n. 11312 serie 1T (R.G. 7131/2020).

Considerato che tale testamento istituisce un legato in favore del Comune di Montelupo Fiorentino con una clausola del seguente tenore letterale: "*Il Edificio Via*

G.Bruno 112 Fibbiana al Comune di Montelupo Fiorentino perché lo adibisca in parte a Museo della casa, in parte a casa/famiglia per ragazzi italiani a 0/20 anni..".

Visto che si tratta, nel caso di specie, di legato caratterizzato dall'apposizione di un onere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 647 cod. civ. che, secondo quanto disposto dal successivo art. 649, si acquisisce senza bisogno di accettazione, circostanza in relazione alla quale il Comune - a far tempo della morte del de cuius - è conseguentemente divenuto proprietario del bene. Poiché, infatti, ai sensi del summenzionato articolo 649 cod. civ., il legato non necessita di accettazione per produrre effetti sul patrimonio del legatario, l'immobile è stato acquisto al patrimonio dell'Amministrazione ipso jure, pur permanendo in capo alla stessa la facoltà di rinunciare – nel termine di anni 10 dall'apertura della successione - al legato.

Preso atto che la *ratio* della disposizione legislativa che legittima la rinuncia al legato risiede nella possibile presenza di un effetto pregiudizievole per l'onorato, prevedibilmente foriero per lo stesso di oneri e responsabilità.

Visto l'inventario dei beni relitti redatto dal cancelliere, nominato dal Giudice Tutelare, in data 23/01/2020.

In relazione a quanto sopra e, in particolare, al fine di non permettere il consolidamento degli effetti dell'acquisizione del bene in capo all'Ente ed anzi, per far sollecitamente constare un'eventuale rinuncia al legato, gli uffici del Comune si sono attivati per verificare l'effettiva utilità alla relativa acquisizione da parte dell'Amministrazione.

Al fine di procedere a valutare con attenzione la gravosità degli oneri imposti al Comune nel caso in cui si fosse voluto dar corso alle disposizioni testamentarie, ivi incluse quelle concernenti il costo della ristrutturazione dell'immobile, è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico comunale, la cui istruttoria rimane agli atti dell'ufficio.

Considerato che l'onere e le limitazioni testamentarie sono assolutamente gravose, per l'Amministrazione, in quanto, da un lato, limitano in maniera esponenziale la platea dei potenziali conduttori vincolando la destinazione d'uso dell'immobile a "casa famiglia", e dall'altro l'immobile stesso necessita di ristrutturazione con aggravio di spese in termini di manutenzione straordinaria.

Per i motivi predetti, assumendo importanza fondamentale le caratteristiche di fatto e di diritto dell'immobile, si è proceduto a condurre un'attenta *due-diligence* sullo stesso.

L'unità immobiliare in argomento è situata a Montelupo Fiorentino in Via G. Bruno n. 112 angolo Via della Fonte n. 95, identificato all'Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Firenze:

- Fabbricati
  - Foglio 9 particella 182 Sub. 302 Cat. A/4 classe 5, consistenza 3,5 vani, Rendita Euro 262,10;
  - Foglio 9 particella 181 Sub. 1 Cat. A/3 classe 3, consistenza 12 vani, Rendita Euro 960,61;
  - Foglio 9 particella 181 Sub. 2 Cat. C/6 classe 6 consistenza 15 mq. Rendita Euro 51,90
- Terreni
  - Foglio 9 particella 618 Cat. Seminativo arborio Classe 1 Sup. 30mq Reddito domenicale Euro 0,18 Reddito agrario Euro 0,12

Quanto sopra descritto è stato costruito con Licenza Edilizia rilasciato dal Comune di Montelupo Fiorentino in data 03/01/1970 N° 1337 con conseguente abitabilità del 09/10/1972 ed attualmente necessita di interventi di manutenzione edilizia compreso il giardino completamente abbandonato;

Considerato che l'istruttoria condotta ha, conseguentemente, fatto emergere le difficoltà a dar seguito all'onere imposto dal testatore, sia per le peculiari caratteristiche del

bene (anche sotto il profilo igienico-edilizio), sia in relazione alla particolare categoria dei beneficiari come vincolo imposto a seguito della possibile accettazione del legato.

Preso atto delle argomentazioni sopra esposte, con il presente atto si intende, conseguentemente, rinunciare all'intero legato in questione, dismettendo la proprietà dell'unità immobiliare summenzionata, con efficacia retroattiva decorrente dal momento dell'apertura della successione, e di ogni altro bene mobile ivi compreso, con mandato ai competenti uffici di dare corso agli atti occorrenti per fare constare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari la formalizzazione della presente decisione;

Visti rispettivamente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

propone

1. Di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, in particolare di rinunciare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 649, comma primo, del codice civile, all'intero legato disposto dalla Sig.ra Tognetti Rachele, nata a *omissis*, e deceduta in Castelfranco di sotto il 23 gennaio 2020, la quale dispose delle proprie sostanze mediante testamento olografo, pubblicato in data 10 Marzo 2020 con atto a Rogito Notaio Giovanni Donnini, Repertorio 35743, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze il 13 Marzo 2020 al n. 11312 serie 1T (R.G. 7131/2020)
2. di prendere atto che la rinuncia di cui al punto precedente comporta la dismissione, con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione, della piena proprietà delle seguenti unità immobiliari poste in Via G. Bruno n. 112 angolo Via della Fonte n. 95 identificate all'Agenzia delle Entrate sez. Territorio di Firenze:

- Fabbricati
  - Foglio 9 particella 182 Sub. 302 Cat. A/4 classe 5, consistenza 3,5 vani, Rendita Euro 262,10;
  - Foglio 9 particella 181 Sub. 1 Cat. A/3 classe 3, consistenza 12 vani, Rendita Euro 960,61;
  - Foglio 9 particella 181 Sub. 2 Cat. C/6 classe 6 consistenza 15 mq. Rendita Euro 51,90
- Terreni
  - Foglio 9 particella 618 Cat. Seminativo arborio Classe 1 Sup. 30mq Reddito domenicale Euro 0,18 Reddito agrario Euro 0,12

e di ogni altro bene mobile ivi compreso;

3. di demandare all'ufficio competente l'assunzione degli atti che si renderanno necessari, per il formale perfezionamento della presente rinuncia, mediante atto pubblico al fine della trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di permettere all'ufficio competente di procedere quanto prima al perfezionamento della rinuncia.>>

Udita la discussione come da verbale della seduta;

Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato

Con votazione unanime, espressa in forma palese:

DELIBERA

1. Di approvare la su estesa proposta del SEGRETARIO GENERALE ;

2. Di dare atto che, contro la presente deliberazione è ammesso ricorso:
    - entro 60 giorni al TAR;
    - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dopodiché, il Consiglio comunale, con separata votazione che consegue lo stesso risultato, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Masetti	dott. Giuseppe Zaccara